

N. 40612/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Amina Simonetti	Presidente
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore
dott.	Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **40612/2019 R.G.** promossa da:

GEDIP S.R.L. (C.F. 08948741007), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO DE CHIARA (C.F. DCHRR79P07H501G) elettivamente domiciliato in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 185 00136 ROMA presso il difensore avv. ROBERTO DE CHIARA

PARTE ATTRICE

contro

"VITTORIA HOLDING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05796470960), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA FUSCO (C.F. FSCRSL73E64B963Z), elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 19 20121 MILANO presso il difensore avv. ROSSELLA FUSCO

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente GEDIP S.R.L.

"Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, *contrariis reiectis*,

- in via preliminare e pregiudiziale:

✓ accertare e dichiarare la sussistenza di una clausola compromissoria nello statuto di Gedip s.r.l. alla quale devolvere obbligatoriamente ogni contenzioso tra soci e



società per rapporti sociali su diritti disponibili e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria da Vittoria Holding s.r.l. in liquidazione in favore dell'arbitro unico e, in conseguenza, dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo n. 12197/2019;

- nel merito:

✓ accertare e dichiarare l'inesigibilità del finanziamento residuo di Vittoria Holding s.r.l. in liquidazione nei confronti di Gedip s.r.l. ex art. 2467 c.c. per quanto esposto in atti e, per l'effetto, annullare / revocare il decreto ingiuntivo n. 12197/2019;

✓ accertare e dichiarare l'inesigibilità / infondatezza della domanda concernente gli interessi di mora sul finanziamento residuo di Vittoria Holding s.r.l. in liquidazione nei confronti di Gedip s.r.l. per violazione dell'art. 6 dello statuto sociale e, per l'effetto, annullare / revocare il decreto ingiuntivo n. 12197/2019;

✓ con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.

Per parte convenuta opposta “VITTORIA HOLDING S.R.L.” in liquidazione

In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, inoltre, il credito non è contestato nella sua esistenza e consistenza;

Nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 12197 del 20.05.2019 - R.G. n. 22241/2019;

In ogni caso, condannare Gedip S.r.l. al pagamento in favore di Vittoria Holding S.r.l. in Liquidazione dell'importo di euro 41.990,00, oltre interessi quantomeno dalla domanda di ingiunzione al saldo;

Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo n. 12197/2019 emesso in data 5 giugno 2019 il Tribunale di Milano ha ingiunto a GEDIP s.r.l. il pagamento di euro 41.990,00 a titolo di restituzione dell'ultima parte del finanziamento di 252.000,00 euro originariamente erogato alla immobiliare GEDIP da Angelica Holding s.r.l., ora VITTORIA HOLDING S.R.L. in liquidazione (di seguito anche “VH”), quale socia al 10%.

GEDIP s.r.l. agisce in opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo:

in via preliminare e/o pregiudiziale,

1. l'efficacia fra le parti della clausola statutaria di cui all'art. 28 dello statuto che demanda ad arbitri *“tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro”*,



2. l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, indicando la competenza del foro di Roma in applicazione degli articoli 1182 c.c. e 19 c.p.c.,

quanto al merito,

3. l'inesigibilità del credito alla luce delle previsioni:

- dell'art. 2467 c.c., avendo la società un'esposizione debitoria consistente nei confronti del ceto bancario, sicché la decisione di rimborsare i soci costringerebbe GEDIP a cedere gli immobili di sua proprietà al fine di procurarsi la liquidità necessaria, generando il concreto rischio di alterare i rapporti tra creditori,
- dell'art. 6 dello statuto sociale di GEDIP, che stabilisce che i versamenti dei soci possano essere anche a fondo perduto senza obbligo di rimborso;

4. in ogni caso, la non debenza degli interessi.

VITTORIA HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, costituitasi ha contrastato le avverse difese,

replicando:

- sull'eccezione di compromesso, la non compromettibilità in arbitri della controversia, in quanto non *"attinente al rapporto sociale"*, ma ad un mero rapporto di credito fra società e socio, riconducibile semmai al rapporto di mutuo fra soggetti privati,
- sull'eccezione d'incompetenza territoriale, il corretto radicamento della causa trattandosi di credito liquido, il cui pagamento doveva avvenire al domicilio del creditore, ovvero a Milano, come avvenuto per i precedenti rimborsi,

sostenendo, nel merito

- la natura di mero finanziamento, peraltro già restituito per l'80%, circostanza che di per sé dimostrerebbe che non si trattava di versamenti a fondo perduto,
- che il finanziamento risulta essere stato sempre appostato nei bilanci GEDIP alla voce *"Debiti verso soci per finanziamenti"*,
- la piena esigibilità del credito, come dimostrato dalla restituzione dell'80% dell'importo, non avendo la società peraltro neppure allegato di essere morosa nella corresponsione dei ratei di mutuo, sicché non troverebbe applicazione l'art. 2467 c.c..

concludendo per il rigetto di tutte le ragioni di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

All'esito della prima udienza è stata rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c. e sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..



Nelle memorie intermedie**la società opponente**

- > evidenzia la situazione di crisi di liquidità in cui versa la società, aggravata dalla crisi del mercato immobiliare dal 2008, da cui le difficoltà incontrate nell'alienare i propri cespiti a prezzi di mercato; richiamando l'impossibilità di alienare a prezzi inferiori a pena del sacrificio dei creditori privilegiati;
- > precisa che già all'esito dell'assemblea tenutasi il 16 dicembre 2020 i soci avevano mostrato di essere stati sempre consapevoli della natura di credito postergato del finanziamento e di respingere la richiesta di restituzione avanzata da VH, alla luce delle condizioni economiche della Società;

la convenuta opposta

- > sottolinea come controparte riconosca la qualità di mero "finanziamento" dell'importo versato dai soci alla società e dunque riconosca l'esistenza di un obbligo di restituzione dello stesso.

La causa di natura meramente documentale è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

All'esito del contraddittorio ritiene il Tribunale che l'eccezione pregiudiziale fondata sull'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 28¹ dello statuto sociale di GEDIP s.r.l. (doc. 2 opponente) debba trovare accoglimento.

L'art. 28 prevede che sono devolute ad un arbitro *"tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale"* e non sussiste dubbio che – alla luce delle deduzioni svolte da entrambe le parti – l'originaria erogazione da parte di Angelica Holding s.r.l. dell'importo di euro 250.000 fosse geneticamente correlata alla qualità di socio dell'originario creditore sicché la controversia scaturita dall'opposizione appare riconducibile al novero delle controversie sorte tra soci e la società *"che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*,

¹ *"Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. (...)L'arbitrato formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale (...)".*



per le quali lo Statuto di GEDIP prevede appunto la cognizione arbitrale, trattandosi

- > pacificamente, di erogazione strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, avendo i soci acconsentito di fornire alla società le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento dello scopo sociale (acquisto di immobili) a fronte di un capitale di soli 80.000 euro,
- > di erogazione disciplinata specificatamente dall'art. 6 dello statuto sociale, ove è previsto che *“la società può acquistare dai soci (...) finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto”*,
- > di erogazione che *“trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale”* come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata anche dalla società opposta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015; conforme a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6561 del 14/03/2017²),
- > di erogazione sulla quale l'assemblea dei soci ha già deliberato nel senso di non autorizzare l'amministratore al pagamento (cfr. verbale assemblea soci del 16 dicembre 2020 – doc. 10 opponente).

La clausola disciplina in modo dettagliato il procedimento di nomina dell'arbitro e le modalità con le quali lo stesso deve operare, oltre che il conferimento del potere di nomina a soggetto estraneo alla società, e dunque va giudicata perfettamente valida e rispettosa del disposto dell'art. 34 d. lgs. n. 5/2003.

Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto ingiuntivo opposto, ritiene il collegio che non vi sia ragione di disattendere il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale: *“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28 luglio 1999; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011 n. 5265).

Pertanto va pronunciata con sentenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta ad arbitri, secondo la clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto della società opponente.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40612/2019 R.G, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **dichiara** la nullità e revoca il decreto ingiuntivo n. 12197/2019 emesso in data 5 giugno 2019 da Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata devoluta in sede arbitrale in forza della clausola n. 28 dello Statuto di GEDIP s.r.l.;
- **condanna** la società convenuta opposta a rifondere a parte attrice opponente le spese legali che si liquidano in euro 286,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% da calcolare sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Amina Simonetti

